



# PROCURA DELLA REPUBBLICA

presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere

Prot.n. 185 /2020

Santa Maria Capua Vetere, 7 luglio 2020

**Al Procuratore Aggiunto dott. Alessandro Milita – sede**

**Ai Sostituti Procuratori – sede**

**Ai Vice Procuratori Onorari – sede**

**Al Personale Amministrativo delle segreterie sezionali - sede**  
*(per il tramite della Segreteria del Dirigente Amministrativo)*

**A tutto il Personale Tirocinante - sede**  
*ai sensi dell'art. 73 Decr. Lg.vo del 21 giugno 2013 n. 69 e succ. modif.*

**Al Cancelliere Raffaele Pepe – sede**

**Ai Responsabili delle Aliquote di Polizia Giudiziaria - sede**

e, per conoscenza:

**Al Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Napoli**

**Oggetto:-** Rinnovo del protocollo d'intesa per le attività medico legali, sottoscritto con l'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" e l'Azienda Ospedaliera "Sant'Anna e San Sebastiano" di Caserta.

Si dà comunicazione che, in data 3 luglio u.s., è stato oggetto di rinnovo il protocollo d'intesa per le attività medico legali che venne stilato, in data 1° marzo 2017 e con *addendum* sottoscritto in data 26 settembre 2017, con l'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" e l'Azienda Ospedaliera di Caserta "Sant'Anna e San Sebastiano".

Il rinnovo, sottoscritto in data odierna, contempla la prosecuzione delle attività per un ulteriore triennio ovverosia sino al 1° marzo 2023.

Tale protocollo venne stipulato al fine di pervenire alla semplificazione, in materia di conferimento degli incarichi di consulenza tecnica relativi alle ispezioni cadaveriche e alle autopsie, la individuazione dei professionisti cui affidare consulenze medico legali relative ad eventi letali nonché per rendere uniformi i criteri di liquidazione per le relative prestazioni professionali; per agevolare, a beneficio dei CC.TT.,

l'impiego della diagnostica strumentale in dotazione all'Azienda e pervenire ad una complessiva riduzione dei costi.

Il protocollo in oggetto ha dimostrato la sua validità, tant'è che, in data odierna, si è disposto il rinnovo per il periodo sopra precisato.

Inoltre, nel periodo intercorrente tra la sua scadenza (1° marzo 2017) ed il rinnovo (3.7.2020), esso ha continuato ad operare in regime di *prorogatio*.

Nel complesso, il protocollo oggetto di rinnovo è sostanzialmente rimasto invariato se non per un lieve incremento del costo degli esami, resosi necessario per il generale aumento dei costi e per i servizi supplementari che vengono prestati.

Preme osservare che viene anche offerta la possibilità di effettuare la *TC-total body*.

Tale tipo di accertamento, aggiuntivo o anche sostitutivo rispetto all'esame autoptico ordinario, può essere adottato, in particolare, per eventi letali relativi a soggetti poli-traumatizzati.

Per un approfondimento della problematica, si ritiene opportuno allegare note esplicative all'uopo stilate dal Prof. Campobasso, professore di medicina Legale dell'Università della Campania "L. Vanvitelli".

Il protocollo oggetto di rinnovo prevede, altresì, la cosiddetta "autopsia da remoto". In particolare, il Pubblico Ministero, avvalendosi dei mezzi informatici in uso ed in particolare dell'uso della piattaforma *Microsoft Teams*, ha la possibilità di seguire da remoto, ove lo ritenga necessario, lo svolgimento dell'esame autoptico, potendo interloquire con il CTU nominato e proporgli eventuali quesiti o richieste di chiarimenti.

Ciò può orientare lo svolgimento delle indagini, sin dalle sue primissime fasi e senza attendere il successivo deposito della relazione autoptica che, generalmente, avviene non prima di 60 giorni dall'effettuazione delle operazioni.

Si ritiene, pertanto, che tale possibilità sia di utilità per il più efficace svolgimento delle indagini e che ad essa i Magistrati potranno fare ricorso, secondo la loro libera valutazione ed in base alla complessità del caso in esame.

Il cancelliere Raffaele Pepe provvederà all'inserimento nel sito *web* della Procura.

**Si allega:**

- protocollo per le attività medico legali, datato 3.7.2020;
- nota esplicativa del Prof. Campobasso.

Nell'occasione si porgono cordiali saluti.

Quanto all'Archivio Generale degli atti dell'Ufficio, vista la propria nota n. 233/2016, si dispone che, alla lettera "P" lett. i) "Altri Protocolli" il presente provvedimento sia inserito, integrando l'indice con indicazione del numero ed oggetto.

**IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA**

Dott.ssa Maria Antonietta Troncone

M. Antonietta Troncone

## **PROTOCOLLO DI INTESA PER LE ATTIVITÀ MEDICO-LEGALI**

**TRA**

**LA PROCURA DELLA REPUBBLICA  
PRESSO II TRIBUNALE  
SANTA MARIA CAPUA VETERE**

**L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA CAMPANIA  
"LUIGI VANVITELLI"**

**L'AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA  
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"**



=====





**LA PROCURA DELLA REPUBBLICA  
PRESSO IL TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE**  
con sede legale in **SANTA MARIA CAPUA VETERE**,

Piazza della Resistenza (C.F. 80042190480) rappresentata dal  
Procuratore della Repubblica D.ssa M. Antonietta TRONCONE

**L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA CAMPANIA "LUIGI VANVITELLI"**,  
con sede legale in Caserta, Viale Abramo Lincoln n. 5 (P.I.02044190615) rappresentata dal Rettore,  
Prof. Giuseppe PAOLISSO

**L'AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA "SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"**,  
con sede legale in Via F. Palasciano (81100), Caserta  
(Partita IVA/Codice fiscale: 02201130610)  
rappresentata dal Direttore Generale dott. Gaetano GUBITOSA

**VISTO** l'articolo 15, comma 1, legge, 7 agosto 1990, n. 241, che consente alle Amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune i quali, a mente del successivo comma 2-bis, sono sottoscritti, a pena di nullità, con firma digitale;

**VISTA** la circolare del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi del Ministero della Giustizia (m\_dg.DOG.08/11/2016.0160067.U) in data 8 novembre 2016, avente per oggetto *"Convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 1, comma 787, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (cd. Stabilità per il 2016). Necessità di una preventiva autorizzazione"*.

**PREMESSO**

**Che** la Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere (da ora in poi **Procura**), l'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" (da ora in poi **Università**) e l'Azienda Ospedaliera di Caserta "Sant'Anna e San Sebastiano" (da ora in poi **Azienda**), in data 1° marzo 2017 e con *addendum* sottoscritto in data 26 settembre 2017, hanno stipulato un protocollo d'intesa per semplificare, in materia di conferimento degli incarichi di consulenza tecnica relativi alle ispezioni cadaveriche e alle autopsie, la individuazione dei professionisti cui affidare consulenze medico legali relative ad eventi letali; per rendere uniformi i criteri di liquidazione per le relative prestazioni professionali; per agevolare, a beneficio dei CC.TT., l'impiego della diagnostica strumentale in dotazione all'Azienda;

**rilevato** che all'epoca si convenne di pervenire alla sottoscrizione del citato protocollo stante l'interesse della Procura della Repubblica di procedere ad una complessiva riduzione dei costi e ad una razionalizzazione delle risorse disponibili e tenuto altresì conto che l'Unità operativa complessa di Medicina legale dell'Azienda, tra le attività istituzionali esterne, si occupa della medicina necroscopica giudiziaria, ossia della ricezione, conservazione in celle frigorifere delle salme traslate su disposizione dell'Autorità

Giudiziaria competente e della conseguente attività tanatologica giudiziaria, ad opera dei C.T. nominati, sia per ispezione esterna di cadavere che per autopsia, presso i locali della medicina necroscopica, con orario lavorativo feriale 9:00 / 19:00 e festivo 9:00 / 13:00; nelle ore notturne e pomeridiane festive, la ricezione è assicurata da personale di pronta disponibilità;

**rilevato** che sussiste l'esigenza di assicurare, ai CC.TT. incaricati dalla Procura di effettuare accertamenti di natura medico legale, il supporto di personale sanitario specializzato (radiologo, anatomo-patologo, patologo clinico), oltreché di strutture e prestazioni diagnostiche;

**rilevato** che le attività di assistenza tecnica di natura tanatologica sono assicurate dall'Azienda per il tramite di operatori tecnici in servizio presso la sala mortuaria e, per le attività prestazionali, dalle Unità Operative e dai dipendenti di Area medica a rapporto esclusivo, nonché da medici convenzionati al di fuori ed oltre l'orario di lavoro contrattualmente dovuto, quale attività organizzata dall'Azienda a favore di soggetti terzi richiedenti e con oneri a carico dei medesimi;

**rilevato** che la Procura della Repubblica ritenne d'intensificare i proficui rapporti di collaborazione con l'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli", anche mediante la partecipazione di specializzandi in medicina legale alle operazioni di esame esterno di cadavere e di autopsia medico legale, secondo il grado di autonomia del medico in formazione specialistica, nel rispetto delle disposizioni di legge che regolano l'attività dell'Ufficio del Pubblico Ministero e degli altri soggetti processuali, salva in ogni caso la potestà del magistrato che procede al conferimento dell'incarico di consulenza tecnica di escludere, nel caso concreto, l'opportunità di detta partecipazione;



**rilevato** che la Convenzione, nel perseguire l'obiettivo di un risparmio di spesa, non comportava un incremento generale delle spese generali afferenti alla finanza pubblica nel suo complesso, sia per la Procura, sia per l'Università, sia per l'Azienda, Amministrazioni che provvedono agli impegni assunti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Parimenti, vista anche la possibilità di effettuare esami con nuove tecnologie, quali autopsie da remoto con onere a carico della Procura limitato all'acquisizione di un *software* necessario e tenuto conto del generale aumento dei costi, appare opportuno fissare i costi descritti al successivo art. 3;

**rilevato** che, nel corso dello scorso triennio, è stata sperimentata una proficua ed efficace interazione con risultati significativi da parte della Procura della Repubblica che ha potuto avvalersi di consulenti qualificati, anche con un notevole risparmio di spesa e con miglioramento dello *standard* qualitativo nonché da parte dell'università Vanvitelli e dell'Azienda Ospedaliera che ha potuto offrire agli specializzandi un servizio di qualità e di esperienza medico legale;

**rilevato** che il protocollo, al quale venne aggiunto un addendum in data 26 settembre 2017, è scaduto in data 1° marzo 2020 e che vige attualmente in regime di *prorogatio*, ma che urge la necessità di procedere ad un ulteriore rinnovo;

**rilevato** che le condizioni già previste nel protocollo del 1° marzo 2017 hanno dimostrato la propria validità,



sicché si ritiene opportuno procedere al loro rinnovo con sostanziale invarianza di quanto stabilito, tenendo conto delle modifiche apportate dall'*addendum* del 26.9.2017 che vengono ad esser conglobate in un testo unitario;

**Preso atto** che il Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi – in relazione al medesimo protocollo (scaduto ed in corso di rinnovazione), con nota n. 00208.U del 1° febbraio 2019, comunicava quest'Ufficio giudiziario che non necessitava di essere autorizzato, ai sensi dell'art. 1, comma 787 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in quanto non rientrava nella casistica prevista dalla Circolare del citato Dipartimento, prot. n. 0160067 dell'8.11.2016;

P.Q.M.

## CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

### Art. 1

#### (Oggetto della convenzione)

La premessa fa parte integrante della convenzione.

**L'AZIENDA** si impegna, a mezzo del Direttore Sanitario dell'Azienda Ospedaliera, a fornire alla Procura i nominativi dei medici, dipendenti o in regime di convenzione, da designare quali Consulenti Tecnici d'Ufficio, con l'indicazione del giorno di dichiarata disponibilità. Per i medici convenzionati con l'Azienda, quest'ultima attesta il possesso della comprovata esperienza e qualificazione nel settore.

**L'AZIENDA**, inoltre, mette a disposizione della Procura e dei consulenti tecnici da essa incaricati il supporto logistico e l'assistenza tecnica (anche di operatori tecnici necrofori) in corso di ispezione esterna ed autopsia. Le attività di supporto ed assistenza tecnica da parte degli operatori di cui sopra potranno essere svolte solo ed esclusivamente presso le sedi dell'Azienda e non possono essere obbligati a prestare attività lavorativa al di fuori di essa.

L'Azienda offre, altresì, il servizio di c.d. "autopsia da remoto", consistente nella possibilità per il Pubblico Ministero procedente di poter seguire le fasi di svolgimento dell'autopsia e di poter interloquire con il CTU incaricato, potendogli proporre specifici quesiti o richieste di chiarimenti, nel corso della sua effettuazione.

**L'UNIVERSITÀ** comunica alla Procura, per il tramite del Direttore della Scuola di Specializzazione, i nominativi degli specialisti in Medicina Legale cui affidare gli incarichi di consulenza tecnica, sia in visita di esterna che in autopsia, con l'indicazione del giorno di dichiarata disponibilità, nonché si impegna a fornire supporto tecnico-strumentale all'Azienda, ove necessario.

I nominativi dei consulenti tecnici e dei medici in formazione specialistica vengono comunicati tempestivamente alla Procura (punto di contatto è la segreteria dei Procuratori Aggiunti tel. 0823/792412, Funzionario Giudiziario dott.ssa Paola Corbo).

**La PROCURA**, ricevuti i nominativi trasmessi per la programmazione mensile, predispone l'elenco

mensile, che viene reso noto almeno dieci giorni prima dell'inizio del successivo mese di riferimento. L'elenco mensile viene comunicato agli operatori del Centralino dell'Azienda (tel. 0823/231111), alla polizia giudiziaria e viene affisso nei locali della Sala mortuaria. Resta salva l'autonomia del Pubblico Ministero di procedere alla scelta del professionista.

## **Art. 2** **(Attività e soggetti coinvolti)**

**L'AZIENDA** mette a disposizione:

- il proprio personale in servizio presso il presidio ospedaliero;
- il personale afferente alla struttura in regime di convenzione.

**L' UNIVERSITÀ** mette a disposizione:

- il proprio personale universitario ed ospedaliero;
- i medici in formazione specialistica, valutati idonei allo scopo e comunque unitamente e sotto la direzione dei consulenti incaricati e dei rispettivi tutor.



L'idoneità del medico in formazione specialistica relativamente all'anno di iscrizione è attestata dal Direttore della Scuola di Specializzazione, che comunica, con nota indirizzata al Magistrato delegato, i nominativi degli specializzandi che intendano presenziare alle operazioni di consulenza tecnica, indicandone le generalità complete, anche al fine di agevolare la documentazione della loro presenza nei verbali descrittivi delle operazioni del consulente tecnico da nominarsi. Il magistrato che procede al conferimento dell'incarico di consulenza tecnica autoptica medico legale può, in ogni caso, escludere, per motivi di opportunità, gli specializzandi dalla partecipazione alle relative operazioni. L'Università informa gli specializzandi dell'obbligo di serbare il segreto su quanto conosciuto nel corso delle operazioni autoptiche medico legali, salvi esclusivamente i fini propri dell'attività didattica e, comunque, nella più rigorosa riservatezza.

Il consulente tecnico al quale conferire l'incarico, di regola e salva diversa valutazione del Pubblico Ministero procedente, viene individuato nel medico legale di turno il giorno di conferimento dell'incarico, salvi i casi di intervento per sopralluogo, in cui viene nominato il medico legale intervenuto, a prescindere dal tempo di formale conferimento dell'incarico.

Il consulente tecnico nominato espleta l'attività peritale entro il termine individuato al momento di conferimento dell'incarico.

Il consulente tecnico nominato usufruisce di:

- attività di assistenza tecnica, prestata solo dal personale di sala settoria dell'Azienda, tenuto conto delle apparecchiature di nuova generazione;
  - attività radiologiche, prestate in orari non ostativi all'attività istituzionale dell'Azienda;
- 



- attività isto-patologica, prestata dai sanitari della Struttura di Anatomia e Istologia Patologica aziendale e/o dell'Istituto di Anatomia ed Istologia Patologica dell'Università della Campania "L. Vanvitelli", preventivamente concordati con gli stessi CC.TT. nominati;
- ogni altra attività ritenuta utile, fornita secondo modalità da concordare al momento.

L'incarico viene espletato dai Consulenti negli spazi e con gli strumenti ed il supporto del personale messi a disposizione dalla Azienda.

Al fine di garantire, ove richiesto, il servizio di c.d. "autopsia da remoto", verrà attivato un collegamento fra Procura e Azienda Ospedaliera attraverso il *software Microsoft Teams* o per il tramite di sistemi evolutivi, che nel frattempo verranno introdotti.

### **Art. 3 (Costi e compensi)**

Le spese per lo svolgimento delle attività di supporto sopra descritte, nonché le spese per il materiale di consumo sono poste ad esclusivo carico della Procura, che procede al pagamento, previa emissione di fattura da parte dell'Azienda ovvero dell'Università.

Il compenso relativo all'attività svolta dal consulente tecnico di ufficio e a tutti i servizi correlati è corrisposto dalla Procura entro sessanta giorni dal ricevimento della fattura.

Il costo, IVA esclusa, delle prestazioni necroscopiche offerte dall'Azienda, comprensive di tutti i necessari accertamenti istopatologici e radiografici, è pari ad Euro 350,00. Per l'indagine TC-total body il costo è pari ad Euro 150,00, IVA esclusa. Ove il consulente tecnico di ufficio proceda, esclusivamente, alla visita esterna, il costo onnicomprensivo per l'Azienda, IVA esclusa, è pari ad Euro 50,00; se procede esclusivamente all'autopsia, senza ricorrere ad accertamenti diagnostico-strumentali, il costo onnicomprensivo, IVA esclusa, è pari ad Euro 120,00.

Nei predetti costi è incluso il servizio di autopsia da remoto già rappresentato in premessa.

L'entità del compenso è determinata secondo le disposizioni di legge vigenti.

### **Art. 4 (Segreto investigativo e *privacy*)**

Tutte le attività regolate dal presente accordo, comprese quelle ausiliarie, sono soggette al segreto investigativo disciplinato dall'art. 329 c.p.p. Il personale operante ha obbligo di segreto.

Fermo il segreto investigativo fin quando operante, in riferimento al trattamento dei dati dedotti in convenzione, l'Azienda e l'Università sono qualificati come responsabili esterni del trattamento ai sensi dell'art. 29 d.lgs. n° 196/2003.

Le persone fisiche che, per conto dell'Azienda o dell'Università, eseguono gli accertamenti, sono individuati



quali incaricati del trattamento ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs 196/2003.

L'Azienda e l'Università, quali responsabili esterni del trattamento, si impegnano a:

- effettuare il trattamento dei dati in modo lecito e corretto, nei limiti delle proprie mansioni e nel rispetto delle norme di legge;
- assumere le misure necessarie per evitare rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
- non effettuare operazioni di comunicazione o diffusione dei dati trattati qualora non previste da norme di legge o di regolamento;
- limitare l'accesso ai dati all'espletamento delle proprie mansioni e delle attività trasferite;
- informare il titolare in caso di incidente di sicurezza;
- fornire in ogni momento le informazioni richieste e segnalare ogni questione rilevante ai fini dell'applicazione della normativa in materia di protezione dei dati;
- individuare gli incaricati del trattamento, fornendo loro per iscritto le necessarie istruzioni.

Gli incaricati assicurano l'assoluta riservatezza delle informazioni acquisite nell'espletamento delle attività dedotte in convenzione.

#### **Art. 5**

#### **(Vigilanza sulla corretta esecuzione della convenzione)**

La vigilanza sul rispetto dei patti stipulati con la presente convenzione è affidata rispettivamente al Procuratore della Repubblica, al Direttore Generale dell'Azienda ed al Rettore dell'Università, i quali segnalano reciprocamente eventuali problemi relativi all'esecuzione dell'accordo e concertano le opportune soluzioni.

All'uopo viene istituito un "tavolo di monitoraggio", composto da un rappresentante dell'Azienda Ospedaliera (che sin da ora s'indica nel Direttore Sanitario, dott.ssa Angela Annecchiarico), da un rappresentante dell'Università (che sin da ora s'indica nel prof. Carlo Pietro Campobasso) e da un rappresentante della Procura (che sin da ora s'indica nel Sostituto Procuratore dott. Alessandro Di Vico). Detto tavolo si riunisce, di regola, con cadenza quadrimestrale e, comunque, tutte le volte in cui una delle parti lo richieda, al fine di rilevare eventuali criticità e proporre affinamenti e miglioramenti della presente convenzione.

**Art. 6**  
**(Inadempienze e controversie)**

In caso di inadempienze, le Parti si impegnano a darsi reciproca informativa ed a ripristinare, in tempi brevi, le eventuali irregolarità riscontrate.

Nell'ottica della reciproca collaborazione, non sono previste clausole penali in caso di inadempimento.

Eventuali controversie circa l'esatta interpretazione delle norme della presente convenzione sono risolte in via conciliativa tra le parti.

**Art. 7**  
**(Efficacia, integrazioni e modifiche dell'accordo)**

1. Il presente protocollo:

- a. ha la durata di tre anni dalla data odierna e può continuare ad esplicare i suoi effetti alla scadenza, nelle more del perfezionamento dell'ulteriore rinnovo;
- b. può essere integrato o modificato di comune accordo anche prima della scadenza;
- c. non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Letto, approvato e sottoscritto dalle Parti contraenti in Santa Maria Capua Vetere, il 3 luglio 2020.

**IL DIRETTORE GENERALE**  
**DELL'AZIENDA OSPEDALIERA "SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO" DI CASERTA**  
Dott. Gaetano Gubitosa

**IL RETTORE**  
**DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA CAMPANIA "LUIGI VANVITELLI"**  
Prof. Giuseppe Paolisso

**IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA**  
Dott.ssa M. Antonietta Troncone

M. Antonietta Troncone



Napoli, 06 Luglio 2020

Ill.ma Dott.ssa Troncone  
Procuratore della Repubblica  
Tribunale di Santa Maria CV

Ill.ma Dott.ssa,  
riscontro i chiarimenti in tema di virtopsy, sollecitati per il tramite del Magnifico Rettore (prof. Paolisso), ricordando, sulla base di quanto desumibile da aggiornata letteratura nazionale ed internazionale, che:

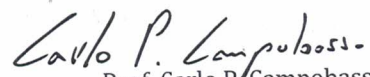
- 1) la sezione cadaverica (autopsia) è tuttora da considerarsi il **gold standard** per la determinazione della causa della morte e dei mezzi che l'hanno provocata. Infatti, nella maggior parte dei casi i reperti cadaverici apprezzabili all'autopsia non sono ancora tutti chiaramente evidenziabili attraverso le SOLE indagini radiologiche anche se eseguite con moderne apparecchiature quali la TC o la RMN;
- 2) il termine virtopsy con cui si usa generalmente indicare la scansione del cadavere con strumentazione TC o RMN rappresenta attualmente un **valido supporto all'autopsia giudiziaria** alternativo alla classica radiografia total body in quanto, attraverso i sistemi informatici associati a tali indagini, è possibile operare una ricostruzione 3D dei reperti cadaverici tra cui, in particolare, gli **esiti di lesioni traumatiche** (sia degli elementi scheletrici sia degli organi interni) a livello di tutti i distretti anatomici (testa e collo, torace, addome e pelvi, arti superiori ed inferiori). La virtopsy consente altresì la raccolta di informazioni estremamente utili **all'identificazione personale** con il vantaggio che le riproduzioni digitali 3D possono essere riesaminate a distanza di anni dall'autopsia e/o dalla sepoltura del cadavere senza che per questo sia necessario procedere ad una esumazione della salma;
- 3) avuto riguardo della duplice finalità della virtopsy (volta ad evidenziare elementi utili alla identificazione personale oltre che alla determinazione delle cause e dei mezzi della morte), l'opportunità di procedere ad una TC e/o RMN del cadavere prima dell'autopsia giudiziaria **deve essere necessariamente rimessa alla decisione del CTU**, sulla base degli elementi di valutazione derivanti dal sopralluogo e/o dai dati circostanziali disponibili, quali riferiti dagli Ufficiali di Polizia Giudiziaria e/o dall'Autorità Giudiziaria;
- 4) ribadite queste premesse, per quanto indicato in letteratura specialistica, prima di una autopsia giudiziaria, l'esecuzione di una TC e/o RMN del cadavere è fortemente raccomandata in tutte le **morti** conseguenti a:
  - **grandi traumatismi** come quelli spesso correlati a incidenti del traffico (automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo), ad eventi catastrofici, da fatti naturali e non (terremoti, crolli di edifici, inondazioni, etc. con elevato numero di vittime (disastri di massa) come anche ad eventi quali la precipitazione da altezze medio-basse e medio-alte, frequenti a seguito di suicidio ma anche di accidenti come quelli che possono ricorrere in ambiente domestico (es. caduta dalle scale) o sul luogo di lavoro (es. cadute da un ponteggio),
  - **lesività d'arma da fuoco ed esplosivi** dove una virtopsy consente di localizzare più facilmente e con maggiore precisione (rispetto alla comune indagine radiologica) i proiettili e/o loro frammenti ritenuti nel corpo, agevolandone il recupero per le successive indagine balistiche nonché la definizione dei tratti intracorporei (specie se questi interessano elementi scheletrici attraverso lo studio dei peculiari effetti provocati su questi dal passaggio dei proiettili),
  - **lesività d'arma da taglio**, specie quando dette ferite attingono elementi scheletrici od organi interni il cui studio (per il tramite della ricostruzione 3D) consente talora di trarre utili informazioni sulla tipologia dell'arma usata.



La TC e/o RMN del cadavere è altresì utile e consigliata anche nei seguenti casi:

- **morti neonatali e pediatriche** in caso di sospetto infanticidio, abuso o maltrattamento del minore (*child abuse*) nelle quali possono essere meglio documentate eventuali lesioni scheletriche ed organiche conseguenti a comportamenti violenti (da porre in diagnostica differenziale con eventuali alterazioni ascrivibili a ritardi di crescita e/o a malformazioni congenite),
- **morti in acqua** (annegamento) specie se correlate ad attività subacquea (in apnea o con autorespiratore) nelle quali possono essere meglio visualizzati i segni di embolia gassosa (presenza di bolle d'aria nel sistema circolatorio, difficilmente documentabile all'autopsia) e/o gli effetti di un barotrauma (es. pneumoencefalo, pneumotorace, pneumomediastino, etc.),
- **morti asfittiche** conseguenti a manovre di compressione del collo (es. strozzamento, strangolamento, impiccamento) per una migliore visualizzazione delle lesioni cervicali ed, in particolare, delle fratture delle vertebre cervicali, dell'osso ioide e degli infarcimenti emorragici a livello muscolare profondo,
- **cadaveri non identificati** ed **in avanzato stato di decomposizione** ovvero mummificati, saponificati, carbonizzati per una più completa raccolta di elementi utili alla identificazione personale (es. trattamenti odontoiatrici, endoprotesici, esiti di pregressi interventi chirurgici, etc.) oltre che alla determinazione delle possibili cause e mezzi della morte

L'elenco sopra riportato deve ritenersi, purtroppo, incompleto in quanto soffre dell'impossibilità di sintetizzare in poche righe le innumerevoli tipologie di eventi fatali di interesse giudiziario in cui una virtopsy può rilevarsi utile. Pertanto, l'esecuzione di una TC/RMN del cadavere prima dell'autopsia non può che essere una indicazione che il CTU dovrà porre in relazione alle necessità del caso per una migliore documentazione dei reperti utili alla identificazione personale, alla determinazione delle cause della morte e dei mezzi che l'hanno provocata. Nella speranza di aver soddisfatto con queste brevi note i dubbi relativi alla utilità della virtopsy nell'indagine giudiziaria, porgo i miei più cordiali saluti restando a disposizione per ogni ulteriore approfondimento.

  
Prof. Carlo P. Campobasso  
Direttore  
Scuola di Specializzazione  
in Medicina Legale